ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE

Art. 31

Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970

Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966..... L. 1.370 milioni per il 1967..... L. 4.300 milioni per il 1968..... L. 5.900 milioni per il 1969..... L. 7.640 milioni per il 1970..... L. 9.300 milioni Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sara' corrisposta ai patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi. Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede, annualmente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle province stesse.

Versione in vigore dal 7 maggio 1968, non più in vigore dal 9 gennaio 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della scuola materna statale
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-scuola-materna-statale/art-31-finanziamenti-per-l-istituzione-e-la-gestione-di-scuole-materne/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it